

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 LUGLIO 2018

(proposta dalla G.C. 17 luglio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	ROSSO Roberto
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CANALIS Monica	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MENSIO Federico	

In totale, con il Presidente, n. 33 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - SACCO Alberto - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e le Consigliere: CHESSA Marco - FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara - LUBATTI Claudio - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - PAOLI Maura.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO DI PORTA PALAZZO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI AL MERCATO. MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 marzo 1995 (mecc. 9501152/16) e (mecc. 9501267/08) venivano approvati i criteri generali relativi alla disciplina e gestione di complessi immobiliari destinati a mercati coperti per il commercio al dettaglio prevedendo il passaggio di questi dal demanio accidentale o specifico al patrimonio disponibile della Città (cosiddetta sdemanializzazione).

Con particolare riguardo al Mercato Coperto III Abbigliamento di Porta Palazzo veniva costituita in data 18 ottobre 1991, fra i commercianti operanti nel mercato comunale stesso, con atto a rogito Notaio in Torino, dottor Stefano Bertani, Rep. n. 43090/2209, registrato a Torino il 7 novembre 1991 al n. 36952 vol. 1 A, la Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo Soc. Coop. a r. l. (di seguito Cooperativa).

Al fine di riqualificare l'area mercatale in oggetto, il Ministero dei Lavori Pubblici e la Città hanno stipulato, in data 30 dicembre 1998, l'accordo di programma avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) "Mercato comunale III Abbigliamento - Torino", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i., nonché del D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e s.m.i..

Tale programma ha previsto la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione del Mercato coperto III Abbigliamento sull'area di proprietà comunale. Il nuovo edificio è costituito da un piano interrato per parcheggio pubblico e da due piani fuori terra per attività commerciali.

Su tale manufatto, secondo quanto previsto dal PRIU ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09) è stato costituito un diritto di superficie in favore della Cooperativa per la durata di 99 anni rinnovabili ed è stata approvata apposita convenzione edilizia per il PRIU che disciplini i rapporti tra le parti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 ottobre 2008 (mecc. 2008 03280/016) è stato approvato lo schema di contratto definitivo tra la Città e la Cooperativa tendente, in conformità alla Convenzione edilizia per il PRIU, a disciplinare i rapporti economico - gestionali dell'edificio denominato Mercato coperto III Abbigliamento.

In data 25 febbraio 2010, a rogito Notaio in Torino Dottoressa Maria Pia Ansalone, repertorio n. 7162, è stata siglata, tra le parti, la Convenzione per la costituzione del diritto di superficie e la disciplina dei rapporti economico - gestionali del Mercato coperto III Abbigliamento (di seguito Convenzione).

In particolare, la Convenzione regola - sotto il profilo amministrativo - l'esercizio del diritto di superficie, così come riconosciuto dalla citata deliberazione consiliare del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09) ed i reciproci rapporti fra la Città e la Cooperativa, con riguardo alla durata del diritto medesimo ed al relativo corrispettivo, alle responsabilità poste in capo al superficiario dell'edificio, alle modalità di gestione degli stand dell'area mercatale, alle regole di assegnazione di stand eventualmente resisi liberi nel corso della durata contrattuale

con la Città.

In merito agli aspetti propriamente tecnici, la Convenzione disciplina gli oneri manutentivi, nonché gli obblighi posti in capo alla Cooperativa con riferimento alle utenze ed ai relativi consumi, i controlli e le sanzioni atti a garantire l'impiego del fabbricato in conformità alle previsioni contrattuali.

In merito agli aspetti propriamente tecnici, la Convenzione disciplina gli oneri manutentivi, nonché gli obblighi posti in capo alla Cooperativa con riferimento alle utenze ed ai relativi consumi, i controlli e le sanzioni atti a garantire l'impiego del fabbricato in conformità alle previsioni contrattuali.

Nel corso degli anni il numero di attività commerciali in esercizio nel mercato coperto è progressivamente diminuito determinando una grave sofferenza finanziaria della Cooperativa che si trova in estrema difficoltà a sostenere gli oneri di gestione e manutenzione del fabbricato. Tale stato di scarsa occupazione degli stand ha comportato, inoltre, l'abbandono dopo pochi mesi dall'apertura dell'attività da parte del gestore del punto di ristorazione sito al secondo piano (terzo fuori terra), privando la Cooperativa di una ulteriore fonte di entrata.

La grave situazione gestionale ha indotto, tra l'altro, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali - ad adottare, in data 31 luglio 2017, il Decreto n. 24/SGC/2017 di revoca del Consiglio di Amministrazione e di nomina di un Commissario Governativo.

Il Commissario Governativo, nell'esercizio del proprio mandato, in data 1 febbraio 2018 ha rappresentato alla Città la volontà di procedere alla indizione di un bando ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto interessato a partecipare alla Cooperativa in qualità di nuovo Socio, in grado di realizzare un nuovo "concept" in grado di riqualificare l'immobile ed il contesto circostante, richiedendo una valutazione preliminare di conformità del progetto alla disciplina vigente e agli intendimenti dell'Amministrazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 febbraio 2018 (mecc. 2018 00438/016) si prendeva atto che la Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo Soc. Coop. a r.l., piazza della Repubblica n. 23/25 - Torino - P.I. 062058600151 intendeva procedere alla indizione di un bando ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto interessato a partecipare alla Cooperativa in grado di realizzare un nuovo "concept" in grado di riqualificare l'immobile ed il contesto circostante esprimendo una valutazione positiva alla realizzazione di un progetto che contempra:

- a) che le attività attualmente esistenti - autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, quali attività commerciali su aree pubbliche - vengano tutte riunite al piano primo della struttura;
- b) che tutti gli spazi situati al piano terreno, opportunamente adattati allo scopo, siano destinati a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, entro il limite del 25% della S.L.P. esistente, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e della disciplina specifica regolante la materia della somministrazione degli alimenti e bevande;

- c) che gli spazi comuni del piano terra possano essere allestiti con un insieme armonico di arredi mobili al fine di consentire il consumo di quanto il pubblico esercizio può offrire, fermo restando la necessità che siano rispettate tutte le norme in vigore in materia di esodo dall'edificio in caso di emergenza;
- d) la destinazione del secondo piano (terzo fuori terra) ad area non commerciale da destinarsi alla realizzazione di eventi culturali, formativi o di interesse per la collettività, con conseguente assoggettamento all'uso pubblico in favore della Città di Torino per la durata del diritto di proprietà superficaria della porzione del complesso destinato a servizi pubblici, prevedendo espressamente che lo spazio non commerciale sito al secondo piano (terzo fuori terra) venga messa a disposizione del Territorio ed in particolare della Città di Torino gratuitamente ogni volta che verrà richiesto, tenuto conto delle esigenze di programmazione;
- e) l'assegnazione, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla Convenzione in essere, al Soggetto che risulterà aggiudicatario dell'attività di somministrazione in esito al bando ad evidenza pubblica degli spazi commerciali non assegnati agli attuali Soci ubicati al primo piano del manufatto perché vengano adibiti al commercio su aree pubbliche di generi extra-alimentari, purché il medesimo soggetto non sia titolare di più di due autorizzazioni al commercio su aree pubbliche nel mercato coperto e che non sia superato il 10% del totale della superficie data in concessione od in diritto di superficie alla Cooperativa;
- f) che il contratto di gestione immobiliare che sarà sottoscritto dal nuovo Socio, ricomprenda anche la gestione dell'intera autorimessa affinché i 55 (cinquantacinque) stalli di sosta di cui ha la piena disponibilità la Città siano adibiti a posteggio pubblico e i 55 (cinquantacinque) stalli di sosta aventi natura pertinenziale siano adibiti a parcheggio delle attività commerciali della Cooperativa.

Con il medesimo atto deliberativo si stabiliva che, una volta esperita la procedura ad evidenza pubblica ed individuato il soggetto nuovo Socio attuatore del progetto di riqualificazione del Mercato Coperto III Abbigliamento, si sarebbe proceduto ad adeguare opportunamente la Convenzione in essere, al fine di disciplinare gli aspetti innovativi del progetto di riqualificazione dell'immobile.

In data 6 aprile 2018 il Commissario Governativo ha comunicato alla Città l'esito della procedura ad evidenza pubblica, che ha individuato nella S.r.l. Mercato Centrale di Firenze il soggetto in grado di realizzare il progetto indicato nel bando pubblico.

Si rende necessario ora, pertanto, procedere all'adeguamento della Convenzione in essere, sostituendo le parti di essa che non sono più attuali con una nuova disciplina.

In particolare, si rende necessario:

- modificare il penultimo "alinea" delle premesse alla Convenzione prevedendo espressamente che l'esercizio dell'attività di vendita presso la sede in oggetto è consentito anche a società di persone e a società di capitali regolarmente costituite o cooperative,

- recepando le modifiche apportate al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- adeguare l'articolo 2 della Convenzione, rubricato "Trasferimento della proprietà superficiaria", nella parte in cui descrive la consistenza dei beni oggetto di trasferimento, meglio definendo e specificando gli stessi;
 - modificare l'articolo 2 della Convenzione nella parte in cui stabilisce che "omissis ... La gestione dell'intero parcheggio compete alla Città. Al riguardo le parti rinviano ad apposito regolamento di condominio, afferente il parcheggio nel suo complesso, la disciplina delle modalità di utilizzo degli spazi comuni e la ripartizione delle spese di gestione, quali pulizia locali, illuminazione ed altre. Il predetto regolamento prevedrà una partecipazione da parte della Cooperativa ai suddetti costi di gestione in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei medesimi in relazione all'effettivo utilizzo dei parcheggi da parte della Cooperativa e dei suoi soci", prevedendo che la Città di Torino affida alla Cooperativa la gestione, che potrà essere effettuata direttamente o tramite un gestore individuato da quest'ultima, dell'intera autorimessa dietro versamento di un canone annuo, demandando la disciplina delle modalità di gestione del Parcheggio Pubblico, nonché la definizione dei conseguenti diritti ed obblighi ad apposito allegato;
 - adeguare, all'articolo 2 della Convenzione, i riferimenti catastali dei beni immobili trasferiti in proprietà superficiaria, atteso che in data 28 dicembre 2017 la Cooperativa ha presentato denuncia di variazione per rappresentare le esatte consistenze e superfici catastali nonché l'esatto classamento degli immobili, erroneamente valutati in precedenza, per equiporarli alle altre unità immobiliari presenti nello stesso distretto commerciale che producono maggior reddito (sostituendo il subalterno 4 con i subalterni da 8 a 45);
 - modificare l'articolo 2 della Convenzione prevedendo l'esplicito assoggettamento all'uso pubblico della piazza interna posta al piano terreno e dell'area non commerciale posta al secondo piano, che in virtù di tale assoggettamento all'uso pubblico sarà in uso gratuito della Città, secondo sua richiesta e con modalità e programmazione da concordare;
 - modificare l'articolo 4 della Convenzione, rubricato "Disciplina del diritto di proprietà superficiaria", eliminando, perché superate, le disposizioni relative alla fase di ingresso degli operatori commerciali nella struttura e meglio specificando la regolamentazione degli orari, che potranno essere diversificati in relazione alle tipologie delle attività commerciali presenti nel manufatto;
 - introduzione nella Convenzione di uno specifico articolo 4 bis, rubricato "Disciplina delle aree assegnate ai soci successivamente alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo socio in grado di realizzare un concept volto a riqualificare l'immobile" che, in aderenza alle previsioni della lex specialis di gara, definisce le aree assegnate in uso esclusivo a ciascun socio, disciplina il regime di occupazione della piazza interna e specifica che l'intervento volto a riqualificare l'immobile e le attività ad

- esso connesse sono a carico del nuovo socio individuato che ne assume ogni onere;
- modificare l'articolo 5 della Convenzione, rubricato "Assegnazione di stand liberi", regolamentando, in conformità all'articolo 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei Mercati Coperti per il commercio al dettaglio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08992/016), il possesso da parte di un medesimo soggetto di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche ed eliminando, perché non più attuale, la parte in cui stabilisce che "... omissis Per fornire un adeguato servizio ai consumatori/fruitori della struttura, la Città pubblicherà un apposito bando per l'individuazione del gestore del punto di ristorazione sito al secondo piano (terzo fuori terra) del manufatto che con il presente atto viene ad essere concesso in diritto di proprietà superficaria alla Cooperativa. La predisposizione del bando avverrà con la collaborazione e l'assenso della Cooperativa, secondo uno schema che sarà approvato con apposito provvedimento. In particolare l'assenso della Cooperativa sarà necessario ...omissis Ai fini del perfezionamento dell'assegnazione, l'aggiudicatario dello stand di servizio del punto di ristorazione sarà tenuto a riconoscere alla Città una quota del 10% (dieci per cento) del canone annuale riscosso dalla Cooperativa. Il versamento di tale quota del 10% (dieci per cento) del canone annuale riscosso dalla Cooperativa, verrà effettuato dall'aggiudicatario alla Cooperativa medesima, la quale a sua volta provvederà a corrisponderlo al Comune entro trenta giorni dall'avvenuto incasso. ... omissis ... L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione e la relativa concessione dello stand saranno incredibili.";
 - modificare l'articolo 8 della Convenzione, rubricato "Oneri di manutenzione" prevedendo, in considerazione della mutata fisionomia dell'immobile e in aderenza all'intervento di riqualificazione che verrà posto in essere, che la Città possa proporre l'assegnazione delle due "ghiacciaie" di proprietà della Città esistenti ai piani interrati del manufatto dapprima al socio titolare della licenza di somministrazione al piano terra e, successivamente, alla Cooperativa, sottoscrivendo uno specifico accordo nel quale verranno ad essere definite, tra l'altro, le modalità dell'assegnazione e la destinazione d'uso dei predetti locali;
 - prevedere espressamente, con l'introduzione di un nuovo articolo 11 bis, che la Cooperativa possa addivenire alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 2545 decies del Codice Civile, in una società di persone o di capitali;
 - integrare l'articolo 11 della Convenzione, rubricato "Sanzioni e risoluzione della convenzione", con la specifica eccezione relativa allo scioglimento della Cooperativa per trasformazione ai sensi dell'articolo 2545 decies del Codice Civile;
 - inserire uno specifico allegato che disciplini le modalità di gestione del Parcheggio Pubblico, nonché la puntuale definizione dei conseguenti diritti ed obblighi.

In data 16 luglio 2018, l'Assemblea dei soci della Cooperativa procedeva all'approvazione dello schema di modifiche della convenzione, come da verbale allegato al

presente provvedimento (all. 3 - n.).

Occorre quindi procedere all'approvazione dello schema di modifiche della convenzione disciplinante il diritto di superficie e i rapporti economico-gestionali con la Cooperativa degli operatori del predetto mercato, in esecuzione della deliberazione consiliare del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09) sopra menzionata e secondo le prescrizioni di cui alla Convenzione Edilizia del PRIU costituente atto preliminare del presente schema di convenzione, unitamente allo schema della convenzione disciplinante le modalità di gestione del parcheggio pubblico posto al piano interrato del manufatto.

Il presente provvedimento non necessita del parere delle Circostrizioni, in conformità all'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, n. 374.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi ed alle condizioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica della convenzione disciplinante il diritto di superficie e i rapporti economico-gestionali con la "Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo" Soc. Coop. a r.l., avente sede in Torino, piazza della Repubblica, 23/25, iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 4191/1991 ed al R.E.A. al n. 768965, partita Iva n. 06205860015, convenzione stipulata con l'atto a rogito Notaio Ansalone rep. 7162 in data 25 febbraio 2010 in premessa citato, riportata nel nuovo testo dello schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.), modifica elaborata anche in conformità alla Convenzione Edilizia per il PRIU (Rep. n. 1165 - Raccolta n. 543) recante la disciplina dell'utilizzo dell'edificio pubblico denominato "Mercato III Abbigliamento", unitamente allo schema della convenzione disciplinante le modalità di gestione del parcheggio pubblico posto al piano interrato del manufatto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.);

- 2) di dare mandato all'ufficiale rogante ed ai dirigenti competenti in materia di apportare agli schemi di cui agli allegati 1 e 2 le eventuali modifiche non sostanziali di carattere tecnico e formale;
- 3) di stabilire che le spese della modifica della convenzione di cui sopra e dell'allegato atto disciplinante le modalità di gestione del parcheggio pubblico posto al piano interrato del manufatto saranno a carico della "Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo" Soc. Coop. a r.l.;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4 - n.);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
LAVORO, TURISMO,
CONTRATTI E APPALTI,
ECONOMATO ED AVVOCATURA
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DIVISIONE COMMERCIO, LAVORO,
TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
F.to Virano

IL DIRIGENTE
AREA COMMERCIO
F.to Mangiardi

LA DIRIGENTE SERVIZIO
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
F.to Vitrotti

IL DIRIGENTE SERVIZIO
AREE PUBBLICHE-SANITÀ
AMMINISTRATIVA
F.to Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
F.to Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 29

VOTANTI 27

ASTENUTI 2:

Artesio Eleonora, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 27:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 29

VOTANTI 27

ASTENUTI 2:

Artesio Eleonora, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 27:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3 - allegato 4.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
